



**MASSIMO TESSER**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**LUIGI SERRAGLIO**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NICOLETTA GALLINA**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

AREA COMMERCIALISTI

GIUSEPPE ANSELMI  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

MICHELA ZANETTI  
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO  
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE  
DOTT. AREA SOCIETARIA

MATTEO DALL'ANESE  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
AREA FISCALE

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI  
RAG. AREA CONTABILE

LISA DE BORTOLI  
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU  
RAG. AREA CONTABILE

MARTA BUSO  
RAG. AREA CONTABILE

AREA LEGALE

STEFANO VECCHIATO  
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO  
AVVOCATO STABILITO  
ABOGADO  
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  
(SEDE DI BARCELONA)

PIERFRANCESCO ZANDONA'  
AVVOCATO

AREA MARKETING

CHIARA GALASSO  
DOTT. AREA MARKETING E  
COMUNICAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA

KATY MATTAROLLO  
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE

NICOLETTA BAVARESCO  
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE

OF COUNSEL:

VITO PAPA  
DOTT. MARKETING STRATEGICO  
(SEDE DI TREVISO)

## DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale 252 del 26 ottobre 2019 il Decreto legge "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI". Con la presente riepiloghiamo le principali novità.

### COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI

Sono riviste le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF / IRES / IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto previsto attualmente ai fini IVA.

In particolare è previsto che, con riferimento ai **crediti maturati a decorrere dal 2019**, la compensazione nel mod. F24:

- del credito IVA annuale / trimestrale;
- del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive;

per **importi superiori a € 5.000 annui**, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline e Entratel) **dal decimo giorno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione annuale / istanza** da cui emerge il credito.

La stessa condizione si applica all'utilizzo in compensazione dei crediti maturati dal sostituto d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi / bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80).

In base alle nuove disposizioni, **il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione solo dopo la presentazione della relativa dichiarazione e non più dall'1.1.2020.**

Ad esempio, se il mod. REDDITI 2020 SC per l'anno d'imposta 2019 viene presentato il 30.9.2020, il credito IRES può essere utilizzato in compensazione dal 10.10.2020.

### ATTIVITÀ DI CONTROLLO

L'Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni "a rischio", per finalità di controllo. Se i crediti **risultano non utilizzabili**:

- l'Agenzia comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del mod. F24 al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento;
- è applicata la nuova sanzione pari a € 1.000 per ciascun mod. F24 non eseguito.

Il contribuente, entro 30 giorni, può fornire chiarimenti all'Agenzia delle Entrate.

Le disposizioni sanzionatorie saranno applicate per i mod. F24 presentati a decorrere dal mese di marzo 2020.

### RITENUTE FISCALI E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI

E' disposto che **il committente** (sostituto d'imposta) **che affida** ad un'impresa l'esecuzione di un'opera / servizio è **tenuto al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione dell'opera / servizio affidato.**



Il Legislatore ha limitato la responsabilità del committente a quella derivante dall'omesso / tardivo versamento delle ritenute fiscali subite dai lavoratori e previsto che la somma necessaria per il versamento delle stesse sia messa a disposizione dal datore di lavoro, ovvero possa essere rinvenuta nei corrispettivi dovuti dal committente all'impresa affidataria.

L'impresa appaltatrice / affidataria e le imprese subappaltatrici **versano al committente** l'importo trattenuto sulle retribuzioni erogate al personale:

- **almeno 5 giorni lavorativi precedenti alla scadenza dei versamenti;**
- su uno **specifico c/c.**

Le somme ricevute sono versate dal committente tramite il mod. F24 in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute:

- riportando il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è eseguito;
- senza possibilità di utilizzare in compensazione i propri crediti.

Al committente devono essere trasmessi tramite PEC, almeno 5 giorni precedenti alla scadenza del versamento:

- **elenco nominativo di tutti i lavoratori** (codice fiscale) impiegati direttamente nel mese precedente nell'esecuzione dei lavori, il **dettaglio delle ore di lavoro** prestate da ciascun soggetto, **l'ammontare della retribuzione** corrisposta al dipendente ed il dettaglio delle **ritenute fiscali** eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con **separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;**
- **dati utili alla compilazione del mod. F24** per l'effettuazione dei versamenti;
- **dati identificativi del bonifico.**

L'impresa appaltatrice / affidataria che abbia **maturato il diritto a ricevere corrispettivi dal committente** può richiedere di **compensare quanto necessario per il versamento** con il credito a proprio favore.

Le imprese appaltatrici / subappaltatrici, qualora **non abbiano versato al committente la provvista nei termini previsti** o **non abbiano richiesto allo stesso** di effettuare il versamento rivalendosi sui crediti già maturati, sono responsabili per la corretta esecuzione delle ritenute e del versamento, senza possibilità di compensazione.

I committenti sono responsabili per il versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici / subappaltatrici:

- **entro il limite** della somma dei bonifici ricevuti nei termini previsti e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese e non corrisposti alla stessa data;
- **integralmente** nel caso in cui non abbiano comunicato all'impresa gli estremi del c/c su cui versare la provvista o abbiano eseguito pagamenti a favore di imprese inadempienti.

Nel caso in cui le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici:

- **non trasmettano i dati richiesti;**
- **non versino la provvista** per effettuare i versamenti;
- **non richiedano al committente di compensare** quanto necessario per il versamento con il credito a proprio favore, ovvero **richiedano di compensare con crediti inesistenti / non esigibili;**

il committente **deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati** dall'impresa **vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute dandone comunicazione entro 90 giorni alla competente Agenzia delle Entrate.**



Se entro 90 giorni dalla scadenza, il committente riceva dalle imprese il versamento della provvista con i dati richiesti o la richiesta di compensazione procede al versamento delle somme, perfezionando tramite il ravvedimento e addebitando all'impresa gli interessi e le sanzioni versati.

Il committente che ha effettuato il pagamento deve, entro 5 giorni, darne comunicazione tramite PEC alle imprese.

Le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici possono **effettuare direttamente il versamento delle ritenute** comunicando al **committente tale opzione** entro la data prevista per la provvista ed **allegando una certificazione**, tipo "DURC fiscale" ( da definire).

Le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici **non possono avvalersi della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori**, maturati nel corso di durata del contratto, in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

### **REVERSE CHARGE PER SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA**

E' esteso il reverse charge alle prestazioni di servizi tramite contratti di appalto/subappalto caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma".

L'efficacia della nuova disposizione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio UE.

### **REATI TRIBUTARI**

In materia di sanzioni penali è disposto che:

- in caso di **dichiarazione fraudolenta** mediante uso di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni;
- in caso di **dichiarazione infedele** è prevista la reclusione da 2 a 5 anni se l'imposta evasa è superiore a € 100.000;
- in caso di **omessa dichiarazione** è prevista la reclusione da 2 a 6 anni. Stessa pena per chi non presenta il mod. 770 qualora l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a € 50.000;
- in caso di **emissione di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti** è prevista la reclusione da 4 a 8 anni;
- in caso di **occultamento / distruzione di documenti contabili** è prevista la reclusione da 3 a 7 anni;
- in caso di **omesso versamento di ritenute dovute / certificate** per un ammontare superiore a € 100.000 per ciascun periodo d'imposta è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni;
- in caso di **omesso versamento dell'IVA** per un ammontare superiore a € 150.000 per ciascun anno è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Le suddette disposizioni sono **applicabili dalla data di pubblicazione sulla G.U. della Legge di conversione** del Decreto in esame.

### **DOCUMENTO AMMINISTRATIVO SEMPLIFICATO TELEMATICO**

E fissata al **30.6.2020** la data **entro la quale** trova applicazione la presentazione esclusivamente in forma telematica del **documento di accompagnamento** previsto



per la circolazione dei prodotti soggetti / assoggettati ad accisa, limitandone, in fase di prima attuazione, l'applicazione **ai trasferimenti di benzina e gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa**.

### **ACQUISTO UE DI VEICOLI USATI – Art. 9**

Per gli acquisti intracomunitari di veicoli, è previsto l'obbligo di trasmettere, prima dell'immatricolazione, i dati identificativi della transazione e del veicolo per poter consentire all'Agenzia delle Entrate la **verifica** nel caso in cui l'acquirente **non è tenuto al versamento dell'IVA tramite il mod. F24 ELIDE**. Ora la verifica va effettuata anche nei confronti dei soggetti privati che acquistano mezzi usati da Stati UE.

### **UTILIZZO DATI FATTURE ELETTRONICHE**

E' previsto che i file delle fatture elettroniche sono **memorizzati fino al 31.12 dell'ottavo anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati:

- dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
- dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e controllo.

### **FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA**

Anche per il 2020 è previsto che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) **non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS**.

Tali soggetti possono adempiere all'obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al STS.

A **decorrere dall'1.7.2020**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS, adempiono alla memorizzazione e inviano i dati dei corrispettivi giornalieri **"esclusivamente** mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, **attraverso" un registratore telematico**.

### **IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE**

In caso di omesso, insufficiente / tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente l'ammontare dell'**imposta da versare** nonché della **sanzione dovuta** (30% dell'importo non versato) ridotta a un terzo e degli interessi.

### **LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE**

E' prevista la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:

- **€ 2.000 a decorrere dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021;**
- **€ 1.000 a decorrere dall'1.1.2022.**



### **LOTTERIA DEGLI SCONTRINI**

A decorrere dall'1.1.2020, si prevede la possibilità da parte dei contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate di **partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.**

Per partecipare all'estrazione è necessario che al momento dell'acquisto:

- il **contribuente** comunichi il proprio codice fiscale all'esercente;
- l'**esercente** trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.

I premi attribuiti nell'ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale.

È prevista la **sanzione da € 100 a € 500 in capo all'esercente** che:

- **rifiuti** il codice fiscale del contribuente;
- o
- **non trasmetta** all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.

Fino al 30.06.2019 la sanzione non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante registratore di cassa già in uso o ricevuta fiscale.

L'esercente deve disporre di un registratore telematico in grado, anche mediante lettura ottica, di **acquisire il "codice lotteria"** comunicato dal cliente. Con Provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che **la configurazione del registratore deve avvenire entro il 31.12.2019.**

Fino al 30.06.2020 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (es. farmacie) non possono trasmettere i dati necessari per la partecipazione alla lotteria.

### **PREMI CASHLESS**

Per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori sono istituiti **premi speciali** da attribuire tramite **estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie** previste per la lotteria nazionale, ai soggetti che effettuano transazioni tramite strumenti che consentano il pagamento elettronico.

Sono previsti premi anche per gli esercenti che certificano le cessioni di beni / prestazioni di servizi mediante fattura elettronica.

### **CERTIFICAZIONI FISCALI E PAGAMENTI ELETTRONICI**

Le Pubbliche amministrazioni / gestori di servizi pubblici / società a controllo pubblico, sono obbligati ad accettare, tramite una specifica piattaforma, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.

Tale piattaforma può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, quali, ad esempio, la fatturazione elettronica e la memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi giornalieri.



### **CREDITO D'IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI**

È previsto un **credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate** per le transazioni effettuate tramite carte di credito / debito / prepagate a favore degli esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi / compensi relativi all'anno precedente **non siano superiori a € 400.000**.

Il credito d'imposta:

- spetta a **decorrere dall'1.7.2020**;
- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

### **MANCATA ACCETTAZIONE PAGAMENTI CON CARTE DI DEBITO E CREDITO**

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti / prestazione di servizi, anche professionali, hanno l'obbligo di **accettare pagamenti effettuati con carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito / credito**.

E' prevista a **decorrere dall'1.7.2020** una **sanzione in caso di mancata accettazione pari a € 30 aumentata del 4% del valore della transazione**.

### **RIAPERTURA TERMINI DI PAGAMENTO "ROTTAMAZIONE-TER"**

Chi non ha provveduto al versamento dell'unica soluzione / prima rata, entro il 31.07.2019, delle somme dovute ai fini della c.d. "rottamazione-ter" relativa ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017, potrà rimettersi in regola. Infatti è stato **prorogato** dal 31.7.2019 **al 30.11.2019** il termine di pagamento.

La proroga riguarda coloro che hanno aderito alla definizione tramite presentazione dell'istanza entro il 30.4.2019 ovvero ammessi automaticamente alla rottamazione-ter e anche coloro che hanno fruito della riapertura del termine di relativa presentazione alla data del 31 luglio 2019.

### **ACQUISTO DISPOSITIVI ANTIABBANDONO**

E' previsto, **per il 2019 e il 2020, un contributo per l'acquisto dei c.d. "dispositivi antiabbandoni"**. Per ciascun dispositivo acquistato è riconosciuto un **contributo pari a € 30**, fino ad esaurimento delle risorse stanziato.

### **ACCONTO IRPEF / IRES / IRAP SOGGETTI ISA**

A decorrere dal 27.10.2019, a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA, **l'acconto IRPEF / IRES / IRAP va versato in 2 rate di pari importo (50%)**. La disposizione è applicabile anche ai soci / associati / collaboratori familiari / società trasparenti.

Per l'acconto **2019** è **"fatto salvo" quanto già versato con la prima rata (40%)**. Di fatto, per l'anno 2019 la misura dell'acconto risulta **pari al 90%** (40% prima rata + 50% seconda rata).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

STUDIO PARTES